

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2012
267/2012/R/EEL

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO E AI MECCANISMI DI GRADUALITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE EFFICIENZE CONSEGUITE DALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2012

VISTI:

- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE);
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A, alla deliberazione 5/04 e, in particolare, l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione 348/07 e, in particolare, l'articolo 42;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 18 maggio 2010 – ARG/elt 72/10;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità del 5 luglio 2010 n. 3/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011 - ARG/elt 90/11
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011 - ARG/elt 168/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 101/2012/R/EEL);

- la determinazione della Direzione Infrastrutture 5 giugno 2012 n. 1/2012 (di seguito: determinazione 1/2012);
- la determinazione della Direzione Infrastrutture 11 giugno 2012 n. 2/2012 (di seguito: determinazione 2/2012).
- la comunicazione di Odoardo Zecca S.r.l. all'Autorità del 18 giugno 2012 (prot. Autorità 018329 del 18 giugno 2012);
- la comunicazione di SNIE S.p.A. all'Autorità del 19 giugno 2012 (prot. Autorità 018571 del 19 giugno 2012);
- la comunicazione di ASM Tione all'Autorità del 19 giugno 2012 (prot. Autorità 018598 del 20 giugno 2012);
- la comunicazione del Comune di Andalo all'Autorità del 19 giugno 2012 (prot. Autorità 018616 del 20 giugno 2012);
- la comunicazione del Comune di Molveno all'Autorità del 20 giugno 2012 (prot. Autorità 018613 del 20 giugno 2012);
- la comunicazione del Comune di Cavalese all'Autorità del 20 giugno 2012 (prot. Autorità 018618 del 20 giugno 2012).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l'Autorità ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 93/11;
- ai sensi del comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo avviene tramite istanza da presentare all'Autorità entro il 30 giugno 2012;
- la determinazione 1/2012 ha approvato la modulistica, di cui al comma 4.2, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, per la raccolta dei dati relativi all'anno base 2008 necessari all'applicazione del regime parametrico e dei dati relativi all'anno base 2010 per l'applicazione del regime semplificato;
- alcune imprese hanno richiesto una proroga del termine, di cui al comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 3.1, della deliberazione 101/2012/R/EEL, l'Autorità ha istituito il meccanismo di gradualità per la valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori che risultano prive dell'attività di produzione e che abbiano presentato istanza al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10;
- ai sensi del comma 5.6, della deliberazione 101/2012/R/EEL, il termine entro il quale le imprese elettriche minori, che hanno già presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, sono tenute all'invio dei dati necessari allo svolgimento delle istruttorie, secondo le modalità stabilite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, è fissato al 30 giugno 2012;
- la determinazione 2/2012 ha approvato la modulistica necessaria all'avvio dell'istruttoria, di cui al comma 6.1, della deliberazione 101/2012/R/EEL e alla

raccolta delle informazioni necessarie, che non siano già acquisite dalla Cassa, ai sensi del comma 5.4, della medesima deliberazione;

- alcune imprese hanno richiesto una proroga del termine, di cui al comma 5.6, della deliberazione 101/2012/R/EEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prorogare al 31 agosto 2012 i termini fissati dal comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 e dal comma 5.6, della deliberazione 101/2012/R/EEL, prevedendo che detta proroga estenda i propri effetti in relazione alle tempistiche di invio della modulistica disciplinate dalle citate determinazioni 1/2012 e 2/2012

DELIBERA

1. di prorogare, al 31 agosto 2012, i termini fissati dal comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 e dal comma 5.6, della deliberazione 101/2012/R/EEL;
2. di disporre che tale proroga estenda i propri effetti in relazione alle tempistiche di invio della modulistica disciplinate dalle citate determinazioni 1/2012 e 2/2012
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni